



Lunedì 17/11/2008

LA NUOVA DISCIPLINA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

A cura di: *Bollettino Tributario d'Informazioni*

Profili applicativi e sindacato di inerenza

Sommario: 1. Premessa - 2. Ambito soggettivo - 3. Ambito oggettivo - 4. Meccanismo operativo - 5. Gli interessi passivi e il consolidato nazionale - 6. Gli interessi passivi e la fusione - 7. La disciplina delle banche, delle imprese assicurative e degli altri soggetti finanziari - 8. Sindacato di inerenza.

1. Premessa

La disciplina di deducibilità degli interessi passivi è stata profondamente modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

In particolare, per le società di capitali, enti commerciali, e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, da un lato, è stata introdotta una nuova disciplina, prevista dall'art. 96 del TUIR che, in linea generale, ancora la deducibilità degli interessi al risultato della gestione caratteristica della società; dall'altro sono state abrogate le norme previste dagli artt. 96, 97 e 98 del TUIR, rispettivamente: il pro rata reddituale, il pro rata patrimoniale e la thin capitalization.

Si ricorda che la scelta di abrogare la thin capitalization era da più parti auspicata per le notevoli difficoltà che questa disciplina poneva, sia nella sua corretta applicazione da parte del contribuente, che nella fase di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

La nuova normativa dell'art. 96 prende spunto da un'analogia disciplina introdotta in Germania nell'ambito di una più generale riforma del sistema fiscale, da cui, però, si differenzia per alcuni aspetti rilevanti. Così, ad esempio, nella disciplina tedesca: gli interessi passivi sono integralmente deducibili se di ammontare inferiore ad un milione di euro; sono previste specifiche cause di esclusione (differenti in relazione alla partecipazione o meno dell'impresa finanziata ad un gruppo societario) in cui assume rilievo la circostanza che l'impresa non abbia ricevuto finanziamenti "dannosi" (cioè finanziamenti dei soci qualificati o parti correlate che diano luogo ad interessi superiori al 10% degli interessi passivi netti della società); nel calcolo del limite di deducibilità si prende come parametro il reddito imponibile e non i valori espressi in bilancio. Per visualizzare l'intero articolo cliccare qui.

Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.

Bollettino Tributario